

**Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1588 del 24/01/2020 (Rv. 656692 - 01)**

Esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario - Sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione - Presupposti - Pagamento degli accessori maturati successivamente al provvedimento - Rilevanza - Esclusione.

L'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento -anche implicito purché inequivoco - della fondatezza della domanda, riconoscimento non ravvisabile nel caso di pagamento degli accessori (interessi e spese) maturati dopo la formazione del provvedimento, in quanto integrante dovuto adempimento del titolo provvisoriamente esecutivo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1588 del 24/01/2020 (Rv. 656692 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod\\_Proc\\_Civ\\_art\\_100](#)

**PROCEDIMENTO CIVILE**

**DOMANDA GIUDIZIALE**

**INTERESSE AD AGIRE**